Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

FF 2019
www.dirittofederale.admin.ch
La versione elettronica firmata
è quella determinante

Decreto federale che introduce lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con le Maldive

Disegno

del …

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale[1];
visto l'articolo 39 lettera a della legge federale del 18 dicembre 2015[2] sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali;
in esecuzione dell'Accordo multilaterale del 29 ottobre 2014[3] tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari (Accordo SAI);
visto il messaggio del Consiglio federale del 29 maggio 2019[4],

decreta:

Art. 1

Il Consiglio federale è autorizzato a comunicare al Segretariato dell'Organo di coordinamento dell'Accordo SAI:

a. che la Repubblica delle Maldive deve figurare nell'elenco di cui alla sezione 7 paragrafo 1 lettera f dell'Accordo SAI;

b. a partire da quale data le informazioni sono scambiate automaticamente.

Art. 2

Il decreto federale del 6 dicembre 2017[5] concernente il meccanismo di verifica che garantisce un'attuazione conforme allo standard dello scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari con gli Stati partner dal 2018/2019 si applica per analogia.

1 RS **101**
2 RS **653.1**
3 RS **0.653.1**
4 FF **2019** 3491
5 FF **2018** 41

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.